

**ATTI DEL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE**

---

**Atti per lo svincolo della cauzione dell'ex vettore di emigranti  
signor Vincenzo Finizio <sup>(1)</sup>.**

**Domanda del signor Vincenzo Finizio, ex vettore di emigranti  
per lo svincolo della cauzione da lui prestata.**

*A S. E. il Ministro degli esteri  
Roma.*

Il sottoscritto Vincenzo Finizio, fu Gaetano, domiciliato in Napoli, essendo cessato dalla sua qualità di vettore di emigranti, chiede all'E. V. di ordinare, ai sensi di legge, lo svincolo della cauzione prestata per tale sua qualità.

Con ringraziamenti ed osservanza.

Napoli, 17 maggio 1906.

Firmato: VINCENZO FINIZIO.

**Ordinanza del Commissariato dell'emigrazione, con la quale si fissa la data  
in cui è cessata la qualità di vettore nel signor Vincenzo Finizio.**

**IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE:**

Vista l'istanza in data 17 maggio 1906, con cui il signor Vincenzo Finizio, fu Gaetano, chiede la restituzione del capitale nominale di lire 100,000 (lire 5000 di rendita annua, consolidato italiano 5 per

---

(1) Pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1906, n. 267.

cento), depositato il 25 febbraio 1905 presso la Cassa depositi e prestiti, in esecuzione di decreto del Ministro degli affari esteri del 10 febbraio 1905, a titolo di cauzione in garanzia delle operazioni di emigrazione compiute dal detto signor Finizio e dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente;

Ritenuto che il signor Finizio adibiva al trasporto degli emigranti il solo piroscafo " Città di New York ", il quale compiva l'ultimo viaggio in servizio di emigrazione partendo da Genova l'8 marzo 1906 e arrivando a destinazione il 2 aprile 1906;

Visti gli articoli 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, e 47, 53 e 86 del regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

*Ordina:*

A datare dal 2 aprile 1906 si ritiene cessata nel signor Vincenzo Finizio la qualità di vettore di emigranti.

Spirati i termini fissati dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, si farà luogo senza responsabilità del Ministero degli affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione alla restituzione della detta cauzione, eccettuato il caso di giudizi pendenti, di cui sia già stato o venga dato in tempo avviso sia al detto Ministero che al Commissariato dell'emigrazione. L'avviso dovrà risultare da ricevuta rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza insieme con la domanda del signor Finizio, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino dell'emigrazione* e sarà affissa nei locali delle Capitanerie di porto e degli Ispettorati di emigrazione di Genova, Napoli, Palermo e Messina.

Dato a Roma, li 12 novembre 1906.

*Per il Commissario generale*

Firmato: MALNATE.

**Atti per lo svincolo della cauzione dell'ex vettore di emigranti  
signor Ercole Saviotti (1).**

**Domanda del signor Ercole Saviotti, ex vettore di emigranti,  
per lo svincolo della cauzione da lui prestata.**

*A S. E. il Ministro degli affari esteri,  
Roma.*

Il sottoscritto Ercole Saviotti domiciliato in Genova, chiede alla E. V. di voler ordinare lo svincolo del capitale nominale di lire italiane 120,000 (lire 6000 di rendita annua, consolidato italiano 5 per cento), depositato presso questa Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione per le operazioni di emigrazione compiute, essendo cessato dalla sua qualità di vettore di emigranti, coll'ultimo viaggio compiuto in servizio di emigrazione dal piroscalo *Città di Reggio*, partito da Genova il 23 maggio 1906 e giunto a Buenos Aires il 19 giugno detto. Con la massima osservanza.

Genova, li 27 dicembre 1906.

ERCOLE SAVIOTTI.

**Ordinanza del Commissariato dell'emigrazione, con la quale si fissa la data  
in cui è cessata la qualità di vettore nel signor Ercole Saviotti.**

**IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE**

Vista l'istanza in data 27 dicembre 1906, con cui il sig. Ercole Saviotti di Carlo chiede la restituzione [del capitale nominale di lire 120,000 (lire 6000 di rendita annua, consolidato italiano 5 per cento) depositato il 12 settembre 1901 presso la Cassa depositi e prestiti, come da polizza n. 5340, in esecuzione di decreto del Ministro

(1) Pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 17 gennaio 1907, n. 14.

degli affari esteri del 1° settembre 1901, a titolo di cauzione in garanzia delle operazioni di emigrazione compiute dal detto sig. Saviotti e dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente;

Ritenuto che il sig. Saviotti adibiva al trasporto degli emigranti il solo piroscafo *Città di Reggio*, il quale compiva l'ultimo viaggio in servizio di emigrazione partendo da Genova il 23 maggio 1906 e arrivando a destinazione il 19 giugno 1906;

Visti gli articoli 13 della legge 31 gennaio 1901, n. 23 sull'emigrazione e 47, 53 e 86 del regolamento per l'esecuzione di detta legge approvato con regio decreto 10 luglio 1901, n. 375;

*Ordina:*

A datare dal 19 giugno 1906 si ritiene cessata dal sig. Ercole Saviotti la qualità di vettore di emigranti.

Spirati i termini fissati dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, si farà luogo senza responsabilità del Ministero degli affari esteri e del Commissariato dell'emigrazione, alla restituzione della detta cauzione eccettuato il caso di giudizi pendenti, di cui sia già stato o venga dato in tempo avviso sia al detto Ministero che al Commissariato dell'emigrazione. L'avviso dovrà risultare da ricevuta rilasciata dal sottoscritto.

La presente ordinanza, insieme con la domanda del sig. Saviotti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel Bollettino dell'emigrazione, e sarà affissa nei locali delle Capitanerie di Porto e degli Ispettorati di emigrazione di Genova, Napoli, Palermo e Messina.

Roma, li 14 gennaio 1907.

*Il Commissario Generale*

REYNAUDI.

**Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel terzo quadrimestre  
(1° settembre-31 dicembre 1906) (1)**

**Linee degli Stati Uniti.**

Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York).

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>		<b>Lloyd Italiano.</b>	
Umbria . . . . .	180	Florida . . . . .	180
Sicilia . . . . .	180	Mendoza . . . . .	180
Sardegna . . . . .	180	Indiana . . . . .	180
Liguria . . . . .	180	Luisiana . . . . .	180
Lombardia . . . . .	180	Cordova . . . . .	18
Regina Margherita . . . . .	175	<b>La Patria.</b>	
Orione . . . . .	175	Madonna . . . . .	180
Perseo . . . . .	175	Germania . . . . .	175
Lazio . . . . .	175	Roma . . . . .	175
Sannio . . . . .	175	Gallia . . . . .	132
Il Piemonte . . . . .	142	Massilia . . . . .	128
Italia . . . . .	142	<b>Anglo-Italiana.</b>	
<b>La Veloce.</b>		Italia . . . . .	165
Italia . . . . .	180	Perugia . . . . .	158
Brasile . . . . .	180	Calabria . . . . .	*155
Argentina . . . . .	180	Algeria . . . . .	128
Savoia . . . . .	180	<b>Hamburg-Amerika Linie</b>	
Centro America . . . . .	180	Moltke . . . . .	180
Venezuela . . . . .	180	Hamburg . . . . .	180
Nord America . . . . .	175	Prinz Oscar . . . . .	*160
Città di Napoli . . . . .	160	Prinz Adalbert . . . . .	*160
Città di Milano . . . . .	158	<b>Giuseppe Fornari.</b>	
Città di Torino . . . . .	158	Sofia Hohenberg . . . . .	*150
Washington . . . . .	150	Francesca . . . . .	*150
Città di Genova . . . . .	128	Sicilian Prince . . . . .	*140
		Napolitan Prince . . . . .	*135

(1) I noli qui appresso indicati sono stati, per una parte dei piroscafi, approvati dal Commissariato dell'emigrazione con deliberazione del 7 agosto 1906 e, per un'altra parte, stabiliti dal Ministro degli affari esteri con decreto dell'8 agosto 1906. La deliberazione del Commissariato e il decreto del Ministro sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1906.

I noli stabiliti dal Ministro degli affari esteri sono segnati con asterisco.

Segue **Linee degli Stati Uniti.**

(Da Genova, Napoli, Palermo o Messina a Nuova York)

<b>White Star Line.</b>			
Celtic . . . . .	180	Barbarossa . . . . .	180
Republic . . . . .	180	Neckar . . . . .	175
Romanic . . . . .	180	Weimar . . . . .	170
Canopic . . . . .	180	Gera . . . . .	170
Cretic . . . . .	180		
<b>Ottavio Zino.</b>		<b>Compagnia Transatlantica di Barcellona.</b>	
Equità . . . . .	*145	Buenos Aires . . . . .	*155
Attività . . . . .	*140	Leon XIII . . . . .	*155
<b>Norddeutscher Lloyd.</b>		Manuel Calvo . . . . .	*155
Königin Luise . . . . .	180	P. de Satrustegui . . . . .	*155
König Albert . . . . .	180	Montevideo . . . . .	*155
Hohenzollern . . . . .	180	Montserrat . . . . .	*155
Prinzess Irene . . . . .	180	Cataluña . . . . .	*155
		Antonio Lopez . . . . .	*155

(Dall'Italia a Nuova Orleans).

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>		<b>La Veloce.</b>	
Umbria . . . . .	205	Italia . . . . .	205
Sicilia . . . . .	205	Brasile . . . . .	205
Sardegna . . . . .	205	Argentina . . . . .	205
Liguria . . . . .	205	Savoia . . . . .	205
Lombardia . . . . .	205	Centro America . . . . .	205
Regina Margherita . . . . .	200	Venezuela . . . . .	205
Orione . . . . .	200	Nord America . . . . .	200
Perseo . . . . .	200	Città di Napoli . . . . .	185
Lazio . . . . .	200	Città di Milano . . . . .	180
Sannio . . . . .	200	Città di Torino . . . . .	180
Il Piemonte . . . . .	167	Washington . . . . .	175
Italia . . . . .	167	Città di Genova . . . . .	155

*Segue* **Linee degli Stati Uniti.**

(Dall'Italia a Nuova Orleans).

<b>Lloyd Italiano.</b>		Calabria . . . . .	*180
Florida . . . . .	205	Algeria . . . . .	155
Mendoza . . . . .	205	<b>Giuseppe Fornari.</b>	
Indiana . . . . .	205	Sofia Hohenberg . . . . .	*175
Luisiana . . . . .	205	Francesca . . . . .	*175
Cordova . . . . .	205	Sicilian Prince . . . . .	*165
		Napolitan Prince . . . . .	*160
<b>Anglo-Italiana.</b>		<b>Ottavio Zino.</b>	
Italia . . . . .	190	Equità . . . . .	*170
Perugia . . . . .	185	Attività . . . . .	*165

(Da Genova o da Napoli a Boston).

**White Star Line (1).**

Celtic . . . . .	180	Canopic . . . . .	180
Republic . . . . .	180	Cretic . . . . .	180
Romanic . . . . .	180		

(Dall'Havre a Nuova York).

**Compagnie Générale Transatlantique (2).**

La Provence . . . . .	150	La Champagne . . . . .	145
La Lorraine . . . . .	150	La Gascogne . . . . .	145
La Savoie . . . . .	150	La Touraine . . . . .	145
La Bretagne . . . . .	145		

(1) La Società deve fornire gratuitamente il biglietto ferroviario da Boston a Nuova York agli emigranti che ne facciano richiesta.

(2) La *Compagnie Générale Transatlantique* è autorizzata a vendere biglietti per viaggio Le Havre-Nuova York, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'alta e media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

La Compagnia può farsi rimborsare dagli emigranti le somme spese per loro trasporto in ferrovia a norma delle tariffe vigenti. Il prezzo del biglietto Modane-Le Havre è di lire 25,70. Però gli emigranti, i quali volessero partire isolatamente, dovranno pagare il prezzo di lire 35,70.

### Linea del Brasile.

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos).

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>		Indiana . . . . .	178
Umbria . . . . .	178	Luisiana . . . . .	178
Sicilia . . . . .	178	Cordova . . . . .	178
Sardegna . . . . .	178		
Liguria . . . . .	178	<b>La Veloce.</b>	
Lombardia . . . . .	178	Italia . . . . .	178
Regina Margherita . . . . .	173	Brasile . . . . .	178
Orione . . . . .	173	Argentina . . . . .	178
Perseo . . . . .	173	Savoia . . . . .	178
Lazio . . . . .	173	Centro America . . . . .	178
Sannio . . . . .	173	Venezuela . . . . .	178
Il Piemonte . . . . .	140	Nord America . . . . .	173
Italia . . . . .	140	Città di Napoli . . . . .	158
		Città di Milano . . . . .	156
<b>Ottavio Zino.</b>		Città di Torino . . . . .	156
Equità . . . . .	*150	Washington . . . . .	148
Attività . . . . .	*145	Città di Genova . . . . .	126
<b>Transports maritimes à vapeur.</b>			
Espagne . . . . .	*158	<b>Ligure-Brasiliens.</b>	
Italie . . . . .	*158	Re Umberto . . . . .	160
Algérie . . . . .	*153	Rio Amazonas . . . . .	160
France . . . . .	*153	Minas . . . . .	160
Aquitaine . . . . .	*153		
Provence . . . . .	*153	<b>Italia.</b>	
Les Alpes . . . . .	*148	Siena . . . . .	173
		Bologna . . . . .	173
<b>Lloyd Italiano.</b>		Ravenna . . . . .	168
Florida . . . . .	178	Toscana . . . . .	168
Mendoza . . . . .	178		

**Linea del Plata.**

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>		<b>Ottavio Zino.</b>	
Umbria . . . . .	190	Equità . . . . .	*155
Sicilia . . . . .	190	Attività . . . . .	*150
Sardegna . . . . .	190	<b>Lloyd Italiano.</b>	
Liguria . . . . .	190	Florida . . . . .	190
Lombardia . . . . .	190	Mendoza . . . . .	190
Regina Margherita . . . . .	185	Indiana . . . . .	190
Orione . . . . .	185	Luisiana . . . . .	190
Perseo . . . . .	185	Cordova . . . . .	190
Lazio . . . . .	185	<b>Transports maritimes à vapeur.</b>	
Sannio . . . . .	185	Espagne . . . . .	*165
Il Piemonte . . . . .	155	Italie . . . . .	*165
Italia . . . . .	155	Algérie . . . . .	*160
<b>Italia.</b>		France . . . . .	*160
Siena . . . . .	180	Aquitaine . . . . .	*160
Bologna . . . . .	180	Provence . . . . .	*160
Ravenna . . . . .	175	Les Alpes . . . . .	*155
Toscana . . . . .	175	<b>Compagnia Transatlantica di Barcellona.</b>	
<b>La Veloce.</b>		Buenos Aires . . . . .	*170
Italia . . . . .	190	Leon XIII . . . . .	*170
Brasile . . . . .	190	Manuel Calvo . . . . .	*170
Argentina . . . . .	190	P. de Satrustegui . . . . .	*170
Savoia . . . . .	190	Montevideo . . . . .	*170
Centro America . . . . .	190	Montserrat . . . . .	*170
Venezuela . . . . .	190	Cataluña . . . . .	*170
Nord America . . . . .	185	Antonio Lopez . . . . .	*170
Città di Napoli . . . . .	170	<b>Giuseppe Fornari.</b>	
Città di Milano . . . . .	170	Sofia Hohenberg . . . . .	*160
Città di Torino . . . . .	170	Francesca . . . . .	*160
Washington . . . . .	160	Sicilian Prince . . . . .	*145
Città di Genova . . . . .	143	Napolitan Prince . . . . .	*140

*Segue* **Linea del Plata.**

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

<b>Ligure-Brasiliana.</b>	<b>Società Anonima Genovese.</b>
Re Umberto . . . . . 162	Governor . . . . . *150
Rio Amazonas . . . . . 162	<b>Ercole Saviotti.</b>
Minas . . . . . 162	Città di Reggio . . . . . 140

**Linea del Centro America.**

<b>La Veloce.</b>	<b>Transatlantica di Barcellona.</b>
Italia . . . . . 200	Buenos Aires . . . . . *190
Brasile . . . . . 200	Léon XIII . . . . . *190
Argentina . . . . . 200	Manuel Calvo . . . . . *190
Savoia . . . . . 200	P. de Satrustegui . . . . . *190
Centro America . . . . . 200	Montevideo . . . . . *190
Venezuela . . . . . 200	Montserrat . . . . . *190
Nord America . . . . . 195	Cataluña . . . . . *190
Città di Napoli . . . . . 195	Antonio Lopez . . . . . *190
Città di Milano . . . . . 195	
Città di Torino . . . . . 195	
Washington . . . . . 185	
Città di Genova . . . . . 180	

(1) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon: lire 205 per i piroscafi Italia, Brasile, Argentina, Savoia, Centro America e Venezuela: lire 200 per i piroscafi Nord America, Città di Napoli, Città di Milano e Città di Torino: lire 190 per il piroscafo Washington, e lire 185 per il piroscafo Città di Genova.

(2) Dall'Italia per Puertorico e Avana. Il nolo è fissato in lire 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra: in lire 200 per Colon, e in lire 215 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Avana.

## Circolari.

Circolare n. 164, in data 16 luglio 1906, ai regi Commissari in servizio di emigrazione, circa il collocamento al lavoro degli immigranti italiani.

Come è noto alla S. V., si è aperto in Nuova York, ad iniziativa di questo Commissariato, un ufficio gratuito per il collocamento al lavoro degli immigranti italiani (*The Labor Information Office for Italians* - Lafayette Street, 59).

Occorre quindi che all'arrivo in Nuova York di ogni nave con emigranti italiani venga subito inviata all'ufficio stesso una lista nominativa dei nostri operai in cerca di lavoro, con l'indicazione del mestiere da essi esercitato in patria. Per tal modo il *Labor Information Office*, consultate le richieste di mano d'opera, potrà, appena gli emigranti vengono ammessi allo sbarco, iniziare le pratiche pel loro collocamento.

Rivolgo pertanto preghiera alla S. V. perchè, durante la traversata, voglia interrogare tutti gli emigranti imbarcati e compilare la lista nominativa sopra accennata, usando il modulo a stampa unito alla presente. La S. V. avrà cura di iscrivere nella lista soltanto gli operai che chiedono di essere avviati al lavoro per mezzo del *Labor Office*, specificando esattamente il loro mestiere.

Appena giunto ad Ellis Island, la S. V. consegnerà la detta lista agli agenti del *Labor Office*, i quali, trovandosi sempre presenti allo arrivo di ogni piroscalo con emigranti, cureranno sollecitamente il recapito della lista stessa a quell'ufficio, accompagnandovi poi gli iscritti per le pratiche ulteriori.

Nella relazione finale di viaggio da rimettere all'Ispettore dell'emigrazione, la S. V. vorrà far cenno del numero degli emigranti compresi nella lista, nonchè del modo col quale Ella ha potuto adempiere al nuovo incarico che le è affidato.

Il Commissariato rivolge poi viva raccomandazione ai signori regi Commissari perchè, nella loro breve sosta a Nuova York, trovino modo di recarsi personalmente presso l'*Ufficio di Lavoro* per informarsi

volta per volta, sia delle condizioni in genere della richiesta e dell'offerta di mano d'opera, sia in particolare per conoscere se e in che misura gli emigranti che con essi viaggiarono siano riusciti, per mezzo del detto ufficio, a trovare occupazione. Anche della visita compiuta al *Labor Office* i regi Commissari dovranno fare speciale menzione nella loro relazione finale.

Confido nell'interessamento dei signori Commissari per l'osservanza delle istruzioni sopra accennate, e perchè durante i giorni di navigazione concorrano efficacemente a diffondere tra gli emigranti la conoscenza di una istituzione creata a tutela dei loro più vitali interessi.

**Circolare n. 165, in data 18 luglio 1906, ai Prefetti, Sottoprefetti, Commissari distrettuali e Questori, ai Comitati per l'emigrazione e ai regi Agenti diplomatici e consolari, circa le riduzioni ferroviarie accordate agli emigranti.**

Come è noto, gli emigranti poveri che viaggiano in comitiva diretti a paesi transoceanici, come pure gli emigranti rimpatrianti, godono, nei percorsi ferroviari che devono compiere sia per raggiungere i porti d'imbarco, sia per ritornare ai comuni d'origine, speciali facilitazioni ferroviarie.

Risulta, per altro, che gli emigranti non sono sempre messi in condizione di usufruire di siffatte agevolazioni, perchè, da parte delle Autorità competenti, si dà spesso alle norme che regolano le concessioni speciali ferroviarie una interpretazione restrittiva, per più riguardi ingiustificata.

Si ritiene pertanto utile di ripetere qui appresso, con i necessari chiarimenti, le norme sopra indicate, raccomandando a chi spetta di voler sempre dare alle norme stesse quella benevola applicazione che può essere consentita dalla lettera e dallo spirito di esse.

La concessione speciale X, che regola la materia di cui si tratta, accorda agli emigranti e agli emigrati che risultano trovarsi in determinate condizioni — delle quali sarà fatto cenno più appresso — una riduzione sulla tariffa ordinaria, variabile, a seconda delle distanze, dal 40 al 60 per cento.

I prezzi, per ogni viaggiatore e per la 3<sup>a</sup> classe (non sono ammessi passeggeri in classe superiore alla 3<sup>a</sup>), sono i seguenti:

per il percorso fino a 200 chilometri (riduzione del 40 per cento sulla tariffa ordinaria): lire 0. 034 a chilometro;

per il successivo percorso da 200 a 400 chilometri (riduzione del 50 per cento): lire 0. 028 a chilometro;

per il successivo percorso oltre i 400 chilometri (riduzione del 60 per cento): lire 0. 023 a chilometro.

I ragazzi fra i tre e i sette anni di età pagano la metà dei prezzi suddetti; quelli di età inferiore ai tre anni non pagano nulla.

#### Emigranti in partenza.

A) *La concessione è accordata, per i viaggi in 3<sup>a</sup> classe, agli emigranti italiani poveri, d'ambo i sessi, che, a proprie spese, si recano oltre mare in comitiva di almeno dieci persone adulte o paganti il prezzo corrispondente, viaggiando tutti fra due medesime stazioni.*

Gioverà illustrare brevemente ciascuna delle condizioni sopra enunciate, richieste per usufruire della concessione di cui si tratta.

I. L'emigrante deve essere di *nazionalità italiana*. Agli emigranti di nazionalità non italiana è soltanto accordata, in determinati casi, la riduzione del 25 per cento per comitive di 30 persone almeno, e del 50 per cento per comitive di 300 persone.

II. L'emigrante deve essere *povero*. Non è tuttavia necessario che la povertà dell'emigrante sia provata con apposito certificato di miserabilità. L'emigrante il quale sia già in possesso del passaporto, ottenuto gratuitamente perchè richiesto da persona che si reca all'estero *a scopo di lavoro*, mediante il possesso di quel documento dimostra di trovarsi in una condizione equivalente, per i fini di cui si tratta, a quella della povertà.

III. L'emigrante deve recarsi a paesi *d'oltre mare*. Gli emigranti, operai e braccianti, che si recano temporaneamente in paesi esteri d'Europa o in paesi fuori d'Europa bagnati dal Mediterraneo, godono di una tariffa ferroviaria apposita (concessione speciale XI).

IV. L'emigrante deve viaggiare in *comitiva*, composta di almeno *dieci persone* adulte o paganti il prezzo corrispondente. Vale a dire che gli emigranti possono viaggiare colla tariffa di favore assicurata dalla concessione speciale X anche se siano in numero inferiore a 10 persone, purchè, peraltro, paghino per 10. Può infatti convenire, specialmente per lunghi percorsi, che 7, 8 o 9 persone si riuniscano in comitiva per usufruire della concessione speciale X, pagando per 10.

Un'avvertenza importante è da fare riguardo al numero minimo richiesto per il godimento della concessione di cui si tratta. Non è necessario che la comitiva sia composta di persone appartenenti alla stessa circoscrizione amministrativa. Pertanto l'Autorità competente a rilasciare le richieste per la concessione speciale X, non può ricusare tale rilascio, adducendo trattarsi di persone appartenenti a provincie o circondari diversi.

V. Gli emigranti che formano la comitiva devono viaggiare fra due medesime stazioni. Può per altro essere permesso che il numero di 10 sia raggiunto strada facendo, in una stazione intermedia, purchè, s'intende, fin dall'inizio del viaggio sia pagato l'ammontare del prezzo per l'intera comitiva (minimo di 10 persone), e purchè tutti i componenti la comitiva figurino iscritti nella richiesta, la quale deve essere presentata alla stazione d'inizio del viaggio.

È ancora da avvertire che la riduzione è concessa agli emigranti nelle condizioni sopra indicate, a patto che siano diretti ai porti di Savona, Genova (1), Spezia, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Reggio di Calabria, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Chioggia, Venezia, Messina, Palermo, Siracusa, oppure che siano diretti ad una stazione di confine per imbarcarsi poi in porti esteri. In quest'ultimo caso, tuttavia, le Autorità prefettizie, prima di rilasciare le richieste per la concessione speciale, devono *con ogni cura* eseguire gli accertamenti

(1) Agli emigranti che devono imbarcarsi a Genova è fatto obbligo d'indicare i loro bagagli ed effetti, anche se spediti come merce a gran velocità, esclusivamente allo scalo di S. Limbania (Magazzino D), Ponte Federico Guglielmo.

che loro sono suggeriti dalle disposizioni dell'articolo 23 della legge sull'emigrazione, denunciando all'Autorità giudiziaria le persone che risultassero aver diretto od avviato gli emigranti ad imbarcarsi in porti esteri.

Le richieste alle ferrovie per ottenere i biglietti a prezzo ridotto in base alla concessione speciale devono essere emesse dai Prefetti, Sottoprefetti, Commissari distrettuali o Questori. Dette Autorità non possono rifiutare le richieste per il motivo che i richiedenti siano sforniti di passaporto, essendo sufficiente allo scopo che gli emigranti siano in possesso del biglietto d'imbarco.

La domanda ad una delle Autorità sopra indicate dev'essere scritta su carta semplice e specificare le generalità degli emigranti e la destinazione.

#### **Emigrati rimpatrianti.**

*B) La concessione è pure accordata, sempre pei viaggi in 3<sup>a</sup> classe, agli emigrati poveri rimpatrianti da qualunque paese estero, anche se viaggiano isolatamente.*

La richiesta per i viaggi di ritorno dev'essere fatta dai regi consoli all'estero. Allo scopo, tuttavia, di estendere il più possibile il godimento della concessione di cui si tratta, si dispone ora che dette richieste possano, oltre che dai regi consoli all'estero, essere rilasciate nel Regno anche dai regi Ispettori dell'emigrazione nei porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina.

#### **Identificazione personale.**

A domanda del personale ferroviario, ogni viaggiatore deve esibire l'uno o l'altro dei seguenti documenti di identità: certificato municipale, passaporto, foglio di congedo militare, porto d'arme o altro documento analogo. Giova avvertire che come documento d'identità ai fini di cui si tratta è anche ammesso il biglietto d'imbarco.

Le presenti avvertenze sono concordate fra il Commissario della emigrazione e le competenti Direzioni ferroviarie. Quest'Ufficio si augura che, in seguito ad esse, e specialmente per la più larga e benevola interpretazione data a talune norme della concessione, le quali finora

erano oggetto di interpretazione piuttosto restrittiva, le Autorità competenti riusciranno ad estendere l'uso della concessione di cui si tratta, con sensibile beneficio degli emigranti.

**Circolare n. 166, in data 10 agosto 1906, ai Prefetti e Sottoprefetti, circa l'emigrazione di minorenni negli Stati Uniti.**

La *Società per la protezione degli emigranti italiani* in Nuova York avverte che in questi ultimi tempi si sono verificati da quel porto frequenti casi di reiezione di emigranti minorenni.

Ritengo opportuno, perciò, richiamare la S. V. alla rigorosa osservanza delle norme contenute nella lettera-circolare di quest'ufficio in data 16 ottobre 1905, n. 13664-17, della quale ad ogni buon fine si invia qui unito un nuovo esemplare.

È da considerare che la reiezione dei minorenni porta pregiudizio alle stesse persone che li accompagnano, in quanto queste, non potendo i minorenni essere lasciati privi di cura e di assistenza, vengono sovente, per necessità di cose, anch'esse respinte in Italia. Anche per questa ragione, dunque, giova usare il massimo rigore nel rilascio di passaporti a minorenni.

**Circolare n. 168, in data 22 agosto 1906, ai Prefetti e Sottoprefetti e ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione, circa le norme contenute nella legge sull'immigrazione nel Regno Unito.**

Tutti i passeggeri, ad eccezione di quelli di prima classe, che sbarchino nel Regno Unito e che non siano sudditi britannici, sono sottoposti alle prescrizioni della legge sull'immigrazione (*Alien Act*, 1905) (1). Secondo questa legge sono considerati immigranti non desiderabili e quindi respinti:

a) coloro che non possono dimostrare di possedere i mezzi necessari per mantenere convenientemente sè stessi e le persone che da essi dipendono, ovvero di non essere in grado di procurarsi tali

(1) Le disposizioni di questa legge e del relativo regolamento furono tradotte e pubblicate nel *Bollettino dell'emigrazione*, n. 1, 1906, che i nostri emigranti potranno facilmente consultare presso le sedi dei Comitati d'emigrazione.

mezzi. Generalmente è ritenuto mezzo sufficiente il possesso *in proprio* di lire sterline 5 (lire 125) per ogni immigrante, più lire sterline 2 (lire 50) per ogni persona da lui dipendente. Se l'immigrante è in possesso di una somma inferiore, o se vi è ragione di credere che il denaro da lui mostrato non sia di sua proprietà, l'ufficio d'immigrazione esaminerà se l'immigrante soddisfi all'altra condizione, di essere, cioè, in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza, tenuto conto del suo mestiere, della possibilità di trovare occupazione in esso, della conoscenza ch'egli ha della lingua inglese, ecc.

b) i pazzi, gli idioti e coloro che a causa di qualche malattia o imperfezione fisica è da presumersi che abbiano a divenire di aggravio ai contribuenti o in qualche altra guisa di danno al pubblico;

c) coloro che in uno Stato estero, col quale esista trattato di estradizione, siano stati condannati per un delitto che non sia di indole politica, e pel quale possa essere accordata l'estradizione a norma dell'*Extradiction Act* del 1870;

d) coloro contro i quali sia stata pronunciata un'ordinanza di espulsione a' termini della medesima legge.

In base alla presente legge i passeggeri in arrivo (ad eccezione sempre di quelli di prima classe) sono quindi sottoposti a uno speciale esame, circa il quale giova far note le seguenti avvertenze:

*Sbarco nei porti della Manica di passeggeri muniti di biglietti cumulativi delle ferrovie continentali e dei piroscafi che fanno servizio attraverso lo stretto.* — I passeggeri muniti di questi biglietti cumulativi di seconda classe, che sbarcano nei porti di Dover, Folkestone, Harwich, New Haven, Queenborough o Southampton dalle navi che fanno servizio a traverso la Manica, sono di regola esenti dall'obbligo della dichiarazione e da quello della visita, a meno che la Compagnia di Navigazione, la quale per legge deve rispondere di essi, li ritenga sospetti, nel qual caso essi saranno trattati come quelli di terza classe.

I passeggeri muniti di biglietti di terza classe, che sbarcano negli stessi porti dalle navi che fanno servizio attraverso la Manica, devono presentare al Commissariato d'immigrazione il modulo **A. 2.**

del questionario (qui appresso riportato) riempito con risposte scritte in lingua inglese. Se in queste risposte si contiene qualche falsa dichiarazione, l'immigrante potrà essere punito col carcere duro fino a tre mesi.

*Sbarco in altri porti.* — Oltre i porti succitati, gli immigranti potranno sbarcare, osservando le stesse norme, e non sempre con esenzione dei passeggeri di seconda classe, nei porti di Cardiff, Grangemouth, Grymsby, Hull, Leith, Liverpool, Londra, Porti della Tyne (Newcastle, North Shields e South Shields). Tutti gli immigranti sottoposti ad ispezione che sbarcano in questi porti dovranno riempire, pure in lingua inglese, il **modulo A**, qui appresso riportato, e presentarlo al capitano della nave, che lo consegnerà agli ufficiali d'immigrazione.

Non potranno sbarcare immigranti da navi che ne trasportino più di venti in terza classe in porti all'infuori di quelli sopra indicati.

*Emigranti di transito.* — Gli emigranti che si recano nel Regno Unito solo di passaggio, perchè diretti in altri Stati, sono ammessi a sbarcare a condizione di trovarsi in possesso di biglietto di viaggio pel paese di loro destinazione e di essere trasportati da una Compagnia che abbia dato al Governo britannico garanzia per l'effettiva prosecuzione di tali immigranti in transito: essi non potranno rimanere nel Regno Unito che il tempo strettamente necessario.

A. 2. PORTI DI IMMIGRAZIONE.

## LEGGE RIGUARDANTE GLI STRANIERI, 1905

Da adoperarsi in luogo del modulo n. 386 nei casi permessi  
dal Segretario di Stato

**Immigranti.**

Il presente Modulo dovrà essere presentato al Commissario per l'immigrazione da ciascun passeggero straniero, eccettuati:

- a) I passeggeri di 1<sup>a</sup> classe;
- b) Gli emigranti di transito che siano già muniti di biglietti di prosecuzione e per i quali sieno già state date garanzie che non rimarranno nel Regno Unito;
- c) I passeggeri espressamente dispensati con ordinanza del Segretario di Stato.

Le risposte ai quesiti dovranno essere fatte in lingua inglese. Se in queste risposte si contiene qualche falsa dichiarazione, l'emigrante potrà essere punito col carcere duro fino a tre mesi.

COGNOME e NOME	SESSO (Indicare i passeggeri sopra i 12 anni con la lettera M se maschi e F se femmine; quelli sotto i 12 anni devono essere indicati con la lettera C)	NAZIONALITÀ	PROFESSIONE	Se prosegue ad un paese fuori del Regno Unito	Se possiede un biglietto di ritorno dal paese cui è diretto al Regno Unito

(Testo inglese del Mod. A. 2).

A. 2. IMMIGRATION PORTS.

## ALIENS ACT, 1905

To be used instead of Immigrant Form (No. 386) in such cases as may be permitted by the Secretary of State

**Immigrants.**

This form is to be delivered to the Immigration Officer by every Alien Passenger, except:

a) First-class passengers;

b) Transmigrants, that is, alien passengers who have in their possession prepaid through tickets, and in respect of whom security has been given that they will proceed to places outside the United Kingdom;

c) Passengers specially exempted by order of the Secretary of State.

The answers to the questions must be in English and if any immigrant makes any false statement in this form, he is liable to imprisonment for a term not exceeding three months with hard labour.

FULL NAME <i>(Surname first)</i>	SEX. (All persons over 12 to be entered as M (Male) or F (Female); those under 12 as C) (Child.)	NATIONALITY (Country of which Citizen or Subject)	OCCUPATION	Whether proceeding to a destination outside United Kingdom	Whether holding a return ticket between Foreign Country and United Kingdom

A. PORTI DI IMMIGRAZIONE.

## LEGGE RIGUARDANTE GLI STRANIERI

**Emigranti di transito.**

cioè, i passeggeri stranieri (eccettuati quelli di 1<sup>a</sup> classe) che sieno già muniti di biglietto di prosecuzione e pei quali sieno state date garanzie che non rimarranno nel Regno Unito.

Nome del piroscafo . . . . . Diretto a . . . . . Data della partenza . . . . .

Numero	COGNOME E NOME*	Sesso (Indicare i passeggeri sopra i 12 anni con la lettera M se maschi e F se femmine; quelli sotto i 12 anni devono essere indicati con la lettera C)	NAZIONALITÀ  (Stato di origine)	PARTENZA dal Regno Unito		STATO o porto di destina- zione fuori del Regno Unito
				Porto	Linea di navigazione	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

\* Ciascun emigrante di transito di qualsiasi età deve essere indicato separatamente.

(Testo inglese del Mod. A.)

A. IMMIGRATION PORTS.

## ALIENS ACT, 1905

**Transmigrants.**

That is, alien passengers (other than first-class passengers), who have in their possession prepaid through tickets, and in respect of whom security has been given that they will proceed to places outside the United Kingdom.

*Ship's Name**Bound to**Date of Sailing*

N <sup>o</sup> .	FULL NAME* (Surname first)	SEX (All persons over 12 to be entered as M. (Male) or F. (Female); those under 12 as C (Child.)	NATIONALITY (Country of which Citizen or Subject.)	DEPARTURE from United Kingdom		COUNTRY or Port of destination outside United Kingdom
				Port	Steamship line	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

\* Every transmigrant, of whatever age, must be entered separately.

**Circolare n. 171, in data 28 agosto 1906, ai Prefetti e Sottoprefetti della Sicilia, agl'Ispettori dell'emigrazione e ai Patronati degli emigranti in Palermo e Messina e ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione in Sicilia, concernente l'immigrazione nella Luisiana (Stati Uniti d'America).**

Il R. Console in New Orleans riferisce che, avvicinandosi l'epoca del taglio della canna da zucchero, si fanno grandi richieste di mano d'opera bianca per le piantagioni della Luisiana.

Poichè quasi tutti i lavoratori bianchi che si vorrebbero destinare a quelle piantagioni di zucchero sono di codesta isola, è necessario ch'essi vengano sconsigliati dall'accettare offerte di salario per le piantagioni stesse, dall'occuparsi, cioè, come salariati, perchè le mercedi loro offerte sono meschine e perchè verrebbero obbligati a lavorare insieme coi negri.

I nostri contadini, invece, se intendono recarsi negli Stati del Sud dell'Unione Nord - Americana, dovrebbero procurare di occuparsi possibilmente come fittabili (*Tenants*) nelle numerose coltivazioni di cotone, di cereali, di legumi e frutta non solo nella Luisiana, ma anche nel Texas, nell'Arkansas e nel Tennessee.

A tal fine essi, giunti a Nuova Orleans, potranno avere presso quel nostro ufficio consolare utili informazioni e consigli.

**Circolare n. 172, in data 31 agosto 1906 ai Vettori di emigranti, circa le riduzioni ferroviarie accordate agli emigranti.**

Questo ufficio, con la circolare n. 165 — di cui unisco un esemplare (1) — ha dato notizia delle norme che regolano la concessione di riduzioni ferroviarie agli emigranti transatlantici in comitive.

Ora è opportuno che i rappresentanti di vettore si adoperino perchè gli emigranti vengano messi in grado di fruire di tali riduzioni nel maggior numero di casi possibile. Interesse quindi i signori vettori perchè diano in tal senso precise e categoriche istruzioni ai loro rappresentanti.

Ritengo opportuno unire alla presente un modulo delle richieste

(1) Si veda questa Circolare a pag. 99 del presente fascicolo.

speciali che, sottoscritte dalla competente Autorità politica, debbono essere presentate agli uffici di stazione. Tali richieste, debitamente redatte in doppio esemplare, possono essere compilate e presentate dai rappresentanti alle competenti Autorità, che tratterranno uno degli esemplari e rilasceranno l'altro sottoscritto e bollato. E a tal uopo confido che i vettori vorranno provvedere i loro rappresentanti di un sufficiente numero di moduli di richieste, che debbono essere in tutto identici a quello allegato alla presente.

Così saranno rese più spedite le pratiche occorrenti per conseguire la riduzione ferroviaria.

Il Commissariato non dubita che i vettori e i loro rappresentanti si adopereranno perchè gli emigranti siano ammessi a godere, quando è possibile, del beneficio portato dalla concessione speciale X. Avverto intanto che, nelle misure amministrative da prendere riguardo ai rappresentanti, sarà tenuto conto del modo con cui essi avranno provveduto a tale servizio, che deve essere totalmente gratuito, poichè la riduzione ferroviaria è concessa ad esclusivo beneficio degli emigranti.

Prego di favorire un cenno di ricevuta della presente.

**Circolare n. 174, in data 12 settembre 1906, ai Vettori di emigranti, circa le operazioni che possono compiere i procuratori di vettore.**

Questo ufficio è a conoscenza che alcuni procuratori di vettore e delegati alla firma esorbitano dalle attribuzioni determinate dall'articolo 48 del regolamento sull'emigrazione. Essi si considerano come mandatari generali dei vettori in una determinata zona, e compiono direttamente operazioni di arruolamento di emigranti nei comuni compresi nella zona ad essi assegnata.

Pertanto il Commissariato deve richiamare i vettori all'osservanza del su ricordato articolo 48, che consente siano date ai procuratori le seguenti facoltà: " di raccogliere gli emigranti indirizzati dai rappresentanti al porto d'imbarco, di rappresentare i vettori nelle operazioni di emigrazione presso le autorità locali " (dei porti d'imbarco). Nessun'altra attribuzione in materia di emigrazione può essere rico-

nosciuta nei procuratori o nei delegati alla firma (le cui funzioni si possono identificare con quelle dei procuratori), e tanto meno può essere ammesso che essi compiano operazioni di arruolamento di emigranti, eccetto che nella città dove hanno sede.

Prego i signori vettori di provvedere perchè i loro procuratori e delegati alla firma svolgano l'opera loro nei limiti suindicati, avvertendo che questo Commissariato dovrebbe revocare il suo assenso a coloro che non si attenessero alle presenti istruzioni.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente.